

Procedura per sottoporre al Euronext Growth Advisor la valutazione dell'amministratore indipendente ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan

La presente procedura è volta a disciplinare il meccanismo di valutazione in merito alla sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 in capo al/la candidato/a alla carica di amministratore indipendente degli emittenti Euronext Growth Milan, da parte di Integrae SIM S.p.A. ("Integrae SIM") in qualità di Euronext Growth Advisor, ai sensi dell'art.6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan

1. In occasione di ogni rinnovo del consiglio di amministrazione dell'Emittente, nel periodo compreso tra il 15° e il 10° giorno precedenti la scadenza del termine per la presentazione delle candidature alla carica di amministratore dell'Emittente, ciascun socio legittimato alla presentazione di tali candidature potrà sottoporre al Euronext Growth Advisor il nominativo del/la candidato/a amministratore che egli ritenga in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ai fini della valutazione prevista dall'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan
2. Il socio proponente potrà indicare fino a un massimo di 3 candidati/e amministratori indipendenti. In tal caso, egli dovrà ordinarli secondo un criterio di priorità decrescente mediante elencazione con numero progressivo, che il Euronext Growth Advisor rispetterà nella propria valutazione partendo dal candidato indicato come primo.
3. A corredo di ogni nominativo sottoposto alla valutazione del Euronext Growth Advisor, il socio proponente dovrà contestualmente trasmettere al Euronext Growth Advisor la seguente documentazione:
 - (i) questionario di cui all'Allegato A) unito alla presente procedura, debitamente compilato e sottoscritto a cura del/la candidato/a amministratore indipendente;
 - (ii) *curriculum vitae et studiorum* dettagliato e aggiornato del/la candidato/a amministratore indipendente;
 - (iii) indirizzo PEC del socio proponente.
4. Resta inteso che, ferma la documentazione minima di cui al precedente paragrafo 3, il Euronext Growth Advisor, in qualunque fase della presente procedura, avrà sempre facoltà, a propria discrezione, di richiedere al socio proponente gli ulteriori documenti ed informazioni che saranno ragionevolmente ritenuti di volta in volta necessari od opportuni per condurre la propria valutazione. La documentazione relativa alla valutazione dell'amministratore indipendente della Società ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan potrà essere rese pubblica esclusivamente dal Euronext

Growth Advisor.

5. Nel caso in cui il Euronext Growth Advisor valuti positivamente almeno una delle candidature presentate dal socio proponente, fornirà riscontro a quest'ultimo a mezzo PEC entro 4 giorni dalla ricezione della documentazione. Nel medesimo caso, il Euronext Growth Advisor comunicherà l'esito positivo della valutazione anche all'Emittente.
6. Nel caso in cui il Euronext Growth Advisor ritenga che non sussistano le condizioni per una valutazione positiva, potrà richiedere al socio proponente, a mezzo PEC, un incontro nel corso del quale proseguire il vaglio di ulteriori candidature in conformità all'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e ferme le prerogative attribuite al Euronext Growth Advisor da tale articolo. Resta inteso che, anche ai fini di tale incontro, il Euronext Growth Advisor conserverà la facoltà di cui al precedente paragrafo 4.
7. La valutazione da parte del Euronext Growth Advisor disciplinata dalla presente procedura si baserà unicamente sulla documentazione messa a disposizione dal socio proponente senza che il Euronext Growth Advisor sia tenuto ad alcuna verifica in merito ai contenuti della stessa. Il Euronext Growth Advisor farà pertanto affidamento, senza obblighi di autonoma verifica, sulla veridicità, completezza e correttezza di tale documentazione, restando conseguentemente inteso che in nessun caso il Euronext Growth Advisor condurrà verifiche indipendenti rispetto alle informazioni ricevute dal socio proponente.
8. Il proponente dovrà tenere indenne e manlevato il Euronext Growth Advisor nonché i suoi rappresentanti, amministratori, sindaci, direttori generali, dipendenti e consulenti (ciascuno un "Soggetto Indennizzato") da ogni e qualsiasi danno, costo, perdita, pretesa, onere o spesa (ivi incluse le ragionevoli e documentate spese legali eventualmente sostenute da ciascun Soggetto Indennizzato) a carico di essi, da essi subiti o che gli stessi dovessero subire anche in conseguenza di qualsivoglia iniziativa e/o azione in relazione alla incompletezza, mancata corrispondenza al vero o mancata correttezza dei contenuti della documentazione trasmessa al Euronext Growth Advisor ai sensi del paragrafo 3 che precede.
9. Ove la valutazione dell'amministratore indipendente ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan debba intervenire nell'ambito della cooptazione di un nuovo amministratore da parte del Consiglio di Amministrazione, la presente procedura troverà applicazione *mutatis mutandis* e la documentazione di cui al precedente paragrafo 3 dovrà essere inviata - a seconda dei casi ed in applicazione di quanto previsto dalla statuto della società – dal Consiglio di Amministrazione della società medesima o dal proponente.
10. Tutte le comunicazioni dovranno essere effettuate mediante posta elettronica certificata. Le

comunicazioni al Euronext Growth Advisor dovranno essere inviate a integraesim@legalmail.it mediante indirizzo di posta elettronica certificata.

11. La presente procedura non è sostitutiva delle successive verifiche in merito ai requisiti, anche di indipendenza, dei componenti l'organo amministrativo che saranno effettuate dagli organi competenti della Società.

Si allega:

- A) Questionario.

Allegato A)

QUESTIONARIO

PER IL/LA CANDIDATO/A AMMINISTRATORI INDIPENDENTE DELL'EMITTENTE (LA "SOCIETÀ")

1. DATI PERSONALI

Nome e cognome	
Data e luogo di nascita	
Nazionalità	
Codice fiscale	
Indirizzo (domicilio per la carica)	
Titolo di studio	

2. CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM

Si chiede di allegare il *curriculum vitae et studiorum* del/la candidato/a dettagliato, aggiornato e sottoscritto inclusivo di:

- a) titolo di studio, con indicazione della data e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;
- b) titoli accademici;
- c) descrizione delle più rilevanti esperienze lavorative, professionali e degli incarichi assunti (con indicazione dei periodi durante i quali tali esperienze sono state maturate).

*** **

Denominazione di tutte le società di capitali o di persone (ivi inclusa la Società e sue società controllate, controllanti, sottoposte a comune controllo) di cui sia stato membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza negli ultimi 5 anni, indicando se alla data odierna sia ancora membro di tali organi, secondo la tabella seguente:

.....
.....
4. REQUISITI DI INDIPENDENZA

Ai fini di valutare la sussistenza dei requisiti di indipendenza stabiliti dal D. Lgs. 58/1998 (il "TUF"), confermare il possesso dei requisiti di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, norma i cui contenuti dichiaro di ben conoscere:

Sì **No**

In particolare:

- a) indicare se è interdetto o inabilitato o fallito o è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi:

Sì **No**

In caso di risposta affermativa, si prega di specificare le circostanze rilevanti:

.....
.....
.....

- b) indicare se (i) è il coniuge o un parente o affine entro il quarto grado di uno dei consiglieri di amministrazione della Società e/o di uno dei candidati amministratori della Società proposti dal medesimo socio che la propone quale amministratore indipendente e/o, per quanto di conoscenza, di uno dei candidati amministratori della Società proposti da altri soci, o (ii) è amministratore o il coniuge o un parente o affine entro il quarto grado degli amministratori di una delle società controllate, controllanti o sottoposte a comune controllo:

Sì **No**

In caso di risposta affermativa, si prega di riportare il rapporto in essere:

.....
.....
.....

- c) indicare se è legato alla Società o alle società controllate, controllanti o sottoposte a comune controllo ovvero ai membri del consiglio di amministrazione della Società e ai soggetti di cui al precedente capoverso da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale

alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

Articolo 147-quinquies, TUF

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.
2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

Decreto 30 marzo 2000, n. 162

Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'articolo 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria emanato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto l'articolo 148, comma 4, del testo unico, in base al quale i membri del collegio sindacale delle società quotate devono possedere i requisiti di onorabilità e di professionalità stabiliti con regolamento del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentiti la Consob, la Banca d'Italia e l'Isvap;

Visto l'articolo 13, comma 2, del testo unico, richiamato dall'articolo 148, comma 4, in base al quale il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica, che va dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto; Sentita la Consob; Sentita la Banca d'Italia; Sentito l'Isvap;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 20 marzo 2000;

Vista la nota prot. n. 683/U-24/7-2 del 28 marzo 2000 con la quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, lo schema di regolamento è stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; Adotta il seguente regolamento:

Art. 1 (Requisiti di professionalità)

1. Le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea scelgono tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, almeno uno dei sindaci effettivi, se questi sono in numero di tre, almeno due dei sindaci effettivi, se questi sono in numero superiore

a tre e, in entrambi i casi, almeno uno dei sindaci supplenti.

2. I sindaci che non sono in possesso del requisito previsto dal comma 1 sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero

b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa, ovvero

c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa.

3. Ai fini di quanto previsto dal comma 2, lettere b), e c), gli statuti specificano le materie e i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa. Gli statuti possono prevedere ulteriori condizioni aggiuntive per la sussistenza dei requisiti di professionalità previsti dai commi precedenti.

4. Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:

a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;

b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure

di amministrazione straordinaria.

5. Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

6. Il divieto di cui ai commi 4 e 5 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio.

Art. 2
(Requisiti di onorabilità)

1. La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

2. La carica di sindaco nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

Art. 3
(Accertamento dei requisiti)

1. Il consiglio di amministrazione delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, accerta la sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2.

2. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, l'accertamento della sussistenza delle situazioni previste dall'articolo 1, commi 4 e 5, e dall'articolo 2, è effettuato dal consiglio di amministrazione delle società sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

Art. 4
(Società operanti nei settori sottoposti a vigilanza)

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai sindaci delle società di cui all'articolo 1, comma 1, che operano in settori sottoposti a vigilanza unitamente alle disposizioni di settore che prevedono ulteriori condizioni per la sussistenza dei requisiti di professionalità e onorabilità dei sindaci.

Art. 5
(Norma transitoria)

1. I collegi sindacali delle società di cui all'articolo 1, comma 1, già nominati restano in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 30 marzo 2000

Il Ministro della giustizia:
DILIBERTO

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:
AMATO

Visto, il Guardasigilli:
FASSINO

*** ** *

Data.....

Nome e cognome del/la candidato/a (per esteso)

Firma